

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/449 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

[notificata con il numero C(2019) 2024]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce misure per quanto concerne i frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L. e *Citrus latifolia* Tanaka («i frutti specificati»), originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* («l'organismo specificato»).
- (2) L'aumento del numero di intercettazioni all'importazione negli ultimi tre anni dimostra che le misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/715 restano necessarie per proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo specificato.
- (3) Nel 2018 gli Stati membri hanno inoltre notificato un numero significativo di intercettazioni dell'organismo specificato a seguito di ispezioni delle importazioni dei frutti specificati originari del Brasile. Le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei suddetti frutti originari del Brasile dovrebbero pertanto essere rafforzate.
- (4) Per garantire che i frutti specificati originari del Brasile siano indenni dall'organismo specificato, essi dovrebbero essere soggetti alle stesse prescrizioni relative alle ispezioni delle importazioni dei frutti originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay.
- (5) Poiché i frutti specificati originari del Brasile dovranno essere sottoposti a trattamenti contro l'organismo specificato, ai fini della tracciabilità è opportuno che a tali frutti si applichi anche l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sui trattamenti pre- e post-raccolta.
- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/715

La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 è così modificata:

- 1) l'articolo 4 è soppresso;
- 2) l'articolo 5 bis è così modificato:
 - a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Introduzione nell'Unione di frutti specificati originari dell'Argentina e del Brasile»;

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa (GUL 125 del 13.5.2016, pag. 16).

b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I frutti specificati originari dell'Argentina e del Brasile sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, comprendente alla rubrica "Dichiarazione supplementare" i seguenti elementi:»

3) l'articolo 6 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Prescrizioni relative alle ispezioni dei frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay all'interno dell'Unione»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I frutti specificati originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay sono ispezionati visivamente al punto di ingresso o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (*). Tali ispezioni sono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per ogni partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base ad eventuali sintomi di *Phyllosticta citricarpa*.»

(*) Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).»

4) all'articolo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono state conservate informazioni dettagliate sui trattamenti pre- e post-raccolta.»;

5) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Data di cessazione della vigenza

La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal 31 marzo 2022.».

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione